



CORTE DI APPELLO DI LECCE PRESIDENZA

N. 21

Il Presidente della Corte d'Appello

RILEVATO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso, all'art. 1 co. 1, all'intero territorio nazionale le disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020;

LETTE le disposizioni contenute nel successivo D.P.C.M. 11 marzo 2020;

CONSIDERATE le note di questa Presidenza del 3 e del 10 marzo 2020 diretta ai Direttori Generali ASL affinché comunicchino, pur nella contezza che trattasi di dati sensibili, gli indirizzi di coloro che sono avviati a sorveglianza sanitaria;

PRESO ATTO del provvedimento n. prot. 2655 in data 09.03.2020 contenente disposizioni ed accorgimenti atti a limitare il più possibile contatti dannosi per la salute pubblica

RILEVATO che il quadro complessivo delineato da tali provvedimenti normativi è diretto ad evitare qualsivoglia spostamento di persone, se non per necessità indifferibili ed urgenti, onde salvaguardare la tutela della salute, seriamente posta in pericolo dal diffondersi dell'epidemia in atto;

RITENUTO, in tale quadro, di dover di fatto limitare l'attività dei funzionari UNEP e degli ufficiali giudiziari al di fuori dell'Ufficio, dal momento che costoro non sono, allo stato, dotati di dispositivi di protezione individuali, idonei a tutelarne la salute, quando operino all'esterno;

RITENUTO che il noto principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario consente di tutelare comunque la parte istante per la notificazione, dal momento che il termine, di cui è onerata all'osservanza, è comunque salvaguardato mediante la consegna dell'atto all'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti;

RITENUTO conseguentemente di dover sospendere, sino a nuove disposizioni, l'attività di notificazione degli atti, con esclusione di quelli relativi ai procedimenti indicati nell'art. 2, co. 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11;

RITENUTO altresì di dover sospendere, sino a nuova disposizione, l'attività di esecuzione, con esclusione dell'esecuzione dei provvedimenti adottati nei procedimenti indicati nell'art. 2, co.2, lett. g) D.L. 8 marzo 2020n. 11;

P.Q.M.

a) sospende, sino a nuova disposizione, l'attività di notificazione all'esterno dell'Ufficio, ferma restando l'accettazione dei relativi atti, con esclusione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti indicati nell'art. 2, co. 2, lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11;

b) sospende, fino a nuova disposizione, le attività di esecuzione, con esclusione dell'esecuzione dei provvedimenti adottati nei procedimenti indicati nell'art. 2, co.2, lett.g) D.L. 8 marzo 2020n. 11.

Lecce, 13 marzo 2020

Il Presidente
(dr. Lanfranco Vetrone)

